

() Articolo 6**

Assimilazione al trattamento delle abitazioni principali

1. Si considera comunque adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nello Stato di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito;

Articolo 42

Comunicazioni IMU e TASI

1. Il soggetto passivo può usufruire dei benefici relativi all'IMU di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e di quelli eventualmente stabiliti in materia di IMU e di TASI con la deliberazione di determinazione delle relative aliquote (aliquote ridotte rispetto all'aliquota di base di ciascuna tipologia di immobile) solo comunicando al Comune, entro il termine stabilito, l'applicazione di tali benefici.
2. La comunicazione, condizione essenziale per l'applicazione del beneficio ed avente per oggetto solo l'immobile interessato, deve essere presentata, esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune, tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'applicazione del beneficio ha avuto inizio, con le medesime modalità di presentazione delle dichiarazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 5 del precedente articolo 41. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati od elementi comunicati che possano influire sull'applicazione del beneficio. In tal caso il contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione, nelle forme e nei termini di cui al comma 2.
4. L'omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero l'omessa, incompleta o infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l'inapplicabilità assoluta da parte del soggetto passivo del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune del tributo eventualmente non corrisposto ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di presentazione tardiva della comunicazione o di successiva integrazione o rettifica della comunicazione presentata, il beneficio non potrà essere in alcun caso applicato con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti la presentazione o l'integrazione o rettifica, ma solo con riferimento ai periodi d'imposta successivi.